



CUNEO INFORMA

Newsletter informativa a cura di CNA CUNEO: Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536

CNA CUNEO

Segr. Provinciale:

BORGO SAN DALMAZZO
Via Cuneo 52/I
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261

Uffici territoriali:

MONDOVI'
Via P. Del Vecchio 10

ALBA - BRA
Corso Piave 8 - Alba
Tel. 0173/34503 fax 0173/363826

SAVIGLIANO
Via Torino 90
Tel e Fax 0172/33632

SOMMARIO

Fondo di garanzia per le Pmi: No all'estensione del Fondo di garanzia Pmi a operazioni alto rischio

OK emendamento deducibilità doppia dell'Imu sugli immobili

Bonus ristrutturazione: aperto il portale ENEA

Gare elettroniche: nessun obbligo per affidamenti sotto i 1.000 euro

Nessuna notifica preliminare al prefetto per i lavori privati, modifica in Senato il decreto sicurezza

Fondo di garanzia per le Pmi: No all'estensione del Fondo di garanzia Pmi a operazioni di grande importo e alto rischio

CNA apprezza emendamento deducibilità doppia dell'Imu sugli immobili strumentali, in attesa della riduzione premi Inail e abolizione Sistri

Rete Imprese Italia esprime forte disappunto e grande preoccupazione rispetto alla proposta di estendere l'accesso al Fondo di garanzia per le Pmi anche a operazioni di grande importo e alto rischio, innalzando la soglia massima garantita per singola impresa da 2,5 a 3,5 milioni di euro.

Tale iniziativa andrebbe a snaturare la funzione del Fondo pubblico di garanzia che nasce con la finalità di sostenere le micro, piccole e medie imprese con difficoltà di accesso al credito.

Tutto ciò, in una fase in cui la dinamica tendenziale dei prestiti alle imprese continua a essere caratterizzata da una significativa discriminazione dimensionale.

La stessa Banca d'Italia, nel Rapporto sulla stabilità finanziaria, precisa che i dati relativi a un ampio campione di società di capitale indicano che per le aziende di media e grande dimensione i prestiti hanno ripreso a crescere in quasi tutti i settori di attività, mentre le imprese di minore dimensione incontrano crescenti difficoltà nell'accesso al credito, che continua a ridursi anche per quelle con bilanci equilibra-

ti.

Questo, nonostante in Italia le imprese con meno di 20 addetti rappresentino il 98,2% del tessuto produttivo, occupando nove milioni circa di addetti, pari al 57,2% del totale.

Nessun altro Paese dell'Eurozona può contare su una platea di micro e piccole imprese così determinante per l'occupazione.

La modifica che si vuole introdurre risulta non coerente rispetto a un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse pubbliche e avrebbe l'effetto di concentrarne l'utilizzo, e il rischio finanziario collegato, su operazioni di grande importo per imprese di dimensioni tali, peraltro, da avere accesso diretto al mercato del credito.

Novità importante è, invece il passo compiuto verso la deducibilità integrale dell'Imu sugli immobili strumentali, un atto di giustizia fiscale.

Come il governo aveva promesso a CNA, un emendamento alla manovra raddoppia l'attuale livello di deducibilità dal 20 al 40 per cento riconoscendo, sia pure parzialmente, che gli immobili strumentali – capannoni, laboratori, negozi – non costituiscono un bene di lusso ma sono

indispensabili all'attività d'impresa e alla creazione di lavoro.

Cna aveva chiesto al Governo atti concreti in favore degli artigiani e delle piccole imprese; Cna confida che, nell'ancora lungo iter di approvazione della manovra, l'emendamento ne diventi parte integrante. Ulteriore attenzione è attesa da parte del governo e del parlamento nei confronti degli artigiani e delle piccole imprese, a cominciare dalla riduzione dei premi Inail e dall'abolizione del Sistri.

CNA Fita favorevole al fondo per il rinnovo del parco veicolare

L'emendamento alla legge di bilancio che introduce la costituzione di uno specifico fondo va nella direzione d'incentivare le imprese di autotrasporto alla sostituzione del parco veicolare. Misura che la Cna Fita ritiene fondamentale per accompagnare le imprese a rinnovare i veicoli così garantire maggiore sicurezza e contenere le maggiori emissioni in atmosfera.

Il rinnovo dei beni strumentali per l'impresa di autotrasporto, oltre a contribuire alla riduzione dei costi: minori consumi di carburante e minori costi di manutenzione, si traduce in un beneficio dei costi esterni e della collettività tutta. Pertanto, questo ed altri incentivi, come il superammortamento, sono salutari per il nostro ambiente e la nostra economia.

Del resto CNA Fita è da sempre convinta che le sole restrizioni alla circolazione, senza tenere conto delle condizioni di difficoltà in cui versano una gran parte di imprese di autotrasporto, non possono ottenere il fine condiviso di un minor impatto ambientale.

Basti pensare che oggi il parco circolante meno inquinante che risulterebbe esentato da restrizioni, veicoli euro V e VI, rappresenta soltanto il 1-3,81 % dell'intero parco veicolare pesante italiano, 99.869 mezzi su in totale di 722.921 veicoli industriali) Per promuovere il ricambio del "residuale" 86% che dispone di veicoli euro 4 ed inferiori occorre che misure come quelle previste dall'emenda-

mento siano accolte dal nostro Parlamento.

Bonus ristrutturazione: aperto il portale ENEA per gli interventi di efficienza energetica

E' finalmente pronto il portale predisposto da ENEA, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo economico e con l'Agenzia delle Entrate e attivo dal 21 Novembre u.s.

Sul sito di Enea è altresì disponibile la "Guida rapida" (a disposizione presso l'Associazione), contenente l'elenco degli interventi per i quali è necessario trasmettere i dati nonché tutte le informazioni utili per l'accesso al portale.

In particolare, il portale è rivolto ai contribuenti che già a decorrere dal 1/01/2018 hanno eseguito determinati interventi che godono del Bonus Ristrutturazione [1] e riguarda solo la trasmissione dei dati relativi agli interventi la cui fine lavori ricade nell'anno solare 2018. Per il 2019, presumibilmente, verrà predisposto un sito dedicato a tale annualità.

La trasmissione dei dati, in riferimento al 2018, deve avvenire seguendo queste tempistiche:

- per gli interventi con "fine lavori" compresa tra il 1-01/2018 e il 21/11/2018 (compreso), la comunicazione all'ENEA deve essere effettuata entro il 19/02/2019;

NEWS



Vicino a te anche su **facebook**

Per essere sempre aggiornato
CLICCA "MI PIACE"
www.facebook.com/cnacuneo

CERCACI ANCHE SU:



RICAMBIEREMO LA TUA AMICIZIA!

- per tutti gli altri interventi che terminano dal 22/11/2018 l'invio deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Entrando più nel merito, la Comunicazione deve essere inviata per interventi che determinano un risparmio energetico o che utilizzano fonti di energia rinnovabili, che consentono di fruire del Bonus Ristrutturazione. Sono pertanto interventi diversi da quelli volti alla riqualificazione energetica degli edifici, che consentono di beneficiare dell'Ecobonus, non fosse altro che per i differenti requisiti termici richiesti, più "stringenti" per l'Ecobonus.

Gli interventi elencati nella suddetta "Guida rapida" sono i seguenti:

- strutture edilizie consistenti in interventi di coibentazioni: riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali (pareti esterne) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l'esterno, i vani freddi e il terreno;

- infissi: riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l'esterno e i vani freddi;

- installazione o sostituzione di impianti tecnologici: installazione di collettori solari (solare termico) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento degli ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; microcogeneratori ($P_e < 50 \text{kWe}$); scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa; sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; installazione di sistemi di termoregolazione e building auto-

mation; installazione di impianti fotovoltaici;

- elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1/01/2017 (al fine di fruire del c.d. "Bonus mobili"): forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici.

Questo il link di riferimento : <https://finanziaria2018.enea.it/index.asp>

Gare elettroniche: nessun obbligo per affidamenti sotto i 1.000 euro

Il 18 ottobre 2018 è entrato in vigore per tutte le stazioni appaltanti il Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico, ossia l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d'appalto.

A partire da questa data, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici devono svolgersi, salvo alcune eccezioni, in formato interamente elettronico.

A seguito delle numerose richieste di chiarimento circa le gare elettroniche, l'Anac ha pubblicato il comunicato del 30 ottobre 2018, in cui l'Anac ha reso noto che per gli acquisti inferiori a 1.000 euro vi è la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche.

Secondo quanto disposto dalla legge 296/2006 (art. 1, comma 450), infatti, la soglia minima per ricorrere obbligatoriamente a procedure telematiche è infatti di 1.000 euro.

Pertanto, non essendo stata abrogata a seguito dell'emanazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (dlgs 50/2016), la norma si ritiene ancora applicabile.

Nessuna notifica preliminare al prefetto per i lavori privati, modificato in Senato il decreto sicurezza

Dal 5 ottobre scorso è in vigore il decreto sicurezza (dl n. 113/2018), nel quale sono anche previste nuove regole per il monitoraggio dei cantieri.

In particolare, l'art. 26, comma 1, stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori invii, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare non solo all'Asl e alla Direzione provinciale del lavoro, nonché al prefetto, andando così a modificare l'art. 99 del testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008).

Il 7 novembre scorso il decreto sicurezza (dl n. 113/2018) ha ottenuto il via libera anche da parte del Senato, ma con il passaggio a Palazzo Madama il nuovo obbligo è stato ridimensionato: nei lavori privati la segnalazione di inizio attività non deve essere inviata anche al prefetto; l'obbligo permane solo per i lavori pubblici.

I lavori privati verrebbero, quindi, esclusi dal perimetro del nuovo obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori. Ora il testo è tornato alla Camera per la conferma definitiva.

Si ricorda che la notifica preliminare è la comunicazione all'Asl e alla Direzione Provinciale del Lavoro dell'apertura del cantiere, da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori e deve essere elaborata conformemente all'allegato XII del dlgs 81/2008, riguardante tutte le informazioni del cantiere; in particolare deve contenere le seguenti informazioni:

- data della comunicazione
- indirizzo del cantiere
- committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
- natura dell'opera
- responsabile/i dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
- coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
- coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
- data presunta d'inizio dei lavori in can-

tiere

- durata presunta dei lavori in cantiere
- numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
- numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
- identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
- ammontare complessivo presunto dei lavori

Tale comunicazione è **obbligatoria** per:

- cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea
- cantieri che ricadano nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera
- cantieri in cui operi un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno

Infine, si devono considerare eventuali aggiornamenti della notifica nei seguenti casi:

- cantieri di cui all'articolo 90, comma 3
- cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera
- cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno



OGGI RISPARMIA DI PIÙ!

CNA Servizi Più
I nostri **vantaggi** e **sconti** esclusivi
su oltre 20 servizi e prodotti
dedicati a te e alla tua impresa

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un grande risparmio sull'acquisto di auto e furgoni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci CNA.

E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana online, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.